



tra le Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Ferrara e Università della Tuscia

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

Inquadramento del CURSA

Il CURSA - *Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-economica e per l'Ambiente* - è un organismo di diritto pubblico riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, fondato nel 2008 e costituito dalle Università della Toscana, di Ferrara e del Molise.

Il Consorzio si pone l'obiettivo di produrre, applicare e divulgare modelli strategici e di *governance*, con l'obiettivo di orientare ricerca teorica e applicazione pratica sui temi dello sviluppo sostenibile raccordando la tutela ambientale ai campi socio-economici ed istituzionali. La collaborazione tra università associate ed enti di ricerca, aziende pubbliche e imprese private, garantisce una trasversalità che integra nei diversi campi la capacità di cooperare d'intesa sulle criticità di carattere ambientale, energetico, socio-economico o gestionale connesse ai rapporti tra attività produttiva e tutela dell'ambiente.

Il CURSA offre supporto tecnico-scientifico ai soggetti a diversa scala coinvolti nelle tematiche di sostenibilità ambientale:

- fornisce assistenza scientifica e metodologica nella definizione delle politiche e delle strategie d'intervento a Enti di primario livello;
- cura i rapporti con le istituzioni coinvolte nel recepimento di normative nazionali e internazionali in materia di ambiente, clima ed energia, sviluppo sostenibile, in qualità di interlocutore competente nelle fasi di discussione, progettazione e implementazione;
- svolge attività di capacity building verso enti locali e territoriali;
- sviluppa progetti di cooperazione internazionale su programmi, azioni e misure promosse dall'Unione Europea e da altri organismi e agenzie internazionali sulle tematiche dello sviluppo sostenibile. L'applicazione di modelli e procedure a tali progetti è stata riconosciuta a livello internazionale nei processi di riconoscimento dei patrimoni UNESCO.

Il Consorzio promuove attività di alta formazione proprie e dei soci universitari attraverso iniziative mirate, quali borse di studio di dottorato, master di I e II livello ed assegni di ricerca, favorendo l'accesso dei giovani laureati nelle discipline socioeconomiche, ingegneristiche e ambientali al mondo del lavoro e della ricerca. Ha inoltre attivato una rete didattica nazionale DNA per la formazione permanente nei campi della sostenibilità, della biodiversità, della gestione delle aree protette, etc.

Dal punto di vista della sua natura giuridica, il CURSA non ha scopo di lucro ed ha acquistato la personalità giuridica mediante Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 21 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12.07.2011.

Il Consorzio opera assumendo esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.

Dall'analisi della struttura e della natura giuridica, CURSA si configura come un soggetto "ibrido" la cui natura giuridica presuppone un'impostazione di carattere privatistica a fronte di una compagine a rilevanza pubblicistica.

Invero, CURSA è un ente disciplinato da uno statuto "che ne regola l'ordinamento e il funzionamento".

Quanto succintamente qui descritto fa del Modello di organizzazione, gestione e controllo del CURSA uno strumento del tutto atipico, creato per contemperare ed amalgamare le sue diverse "nature".

Inquadramento Organizzativo del CURSA

L'organizzazione interna del CURSA si basa su alcuni atti fondamentali, che sono:

- a) Statuto
- b) Regolamento Amministrativo

I sopra citati documenti definiscono le competenze basilari degli organi del CURSA.


Si riporta di seguito l'art. 7 del vigente Statuto consortile, al quale si rimanda per la descrizione delle competenze di ciascun organo di governo:

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea*
- b) il Presidente*
- c) il Vicepresidente*
- d) il Consiglio d'amministrazione*
- e) l'Organo di Controllo*

Il CURSA è articolato su tre sedi operative Roma, Ferrara e Pesche (IS) e dal 28/12/2016 è strutturato, per la sua parte operativa, secondo questo schema:

Organigramma CURSA



Premessa

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, del Consorzio e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300”, allo scopo di istituire formalmente un’efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinino l’organizzazione e la gestione del CURSA.

L’insieme di tali regole, procedure e norme comportamentali ed etiche costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio.

Il Modello è stato elaborato prevalentemente sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), e delle preziose indicazioni provenienti dalla dottrina, nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni enunciati nel presente documento trovano applicazione nei confronti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti ed infine di chiunque operi per conto del Consorzio in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di

qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L'attività finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nella identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.
In particolare un team di soggetti interni ed esterni, ha proceduto all'analisi della struttura organizzativa e consortile del CURSA, previa acquisizione e disamina della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: statuto, verbali degli organi societari, principali contratti, ecc.);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali il CURSA, i suoi organi amministrativi, i dipendenti ed, in generale, tutte le diverse figure contemplate dall'art. 5 del Decreto, potrebbero commettere i reati elencati nel Decreto (anche attraverso incontri e colloqui telefonici con i soggetti interessati);
- nell'individuazione delle procedure e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di procedure di controllo in relazione alle attività che, concordemente con il Consorzio, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella verifica del codice etico;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del codice etico.

PARTE GENERALE

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
PREVISTO DAL D.LGS 231/2001**

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsabilità dei soggetti collettivi definita amministrativa, ma nei fatti ritenuta dai più penale, per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

1. le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
2. gli enti (società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
3. gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc..

Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

- tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia che la previsione di due distinti tipi di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità diretta ed autonoma dell'ente.

Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, si ha una responsabilità tendenzialmente assoluta (dolosa) dell'ente, con un'inversione dell'onere probatorio che risulta a carico dell'ente stesso; viceversa, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, si ha una responsabilità del Consorzio per colpa, senza inversione dell'onere della prova, a carico quindi della pubblica accusa.

Le sanzioni irrogate dal giudice, qualora venga accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso, possono essere:

- **pecuniarie.** Esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";

- **interdittive.** Esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono inoltre previste la **confisca del prezzo o del profitto** (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la **pubblicazione della sentenza**.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti già menzionati, a condizione che:

- i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*);
- l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

Riguardo al quadro normativo di riferimento (artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001) il Modello risulta composto da:

1. Procedure interne e standards di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
2. Codice etico;
3. Sistema disciplinare;
4. Organismo di vigilanza;
5. Sistema di reporting da e verso l'organismo di vigilanza;
6. Comunicazione e formazione.

Il Modello se adottato ed efficacemente attuato rappresenta per il Consorzio un efficace “scudo protettivo”. Esso, infatti, se adottato prima della commissione dell'illecito permette di escludere totalmente la responsabilità dell'ente (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti

“virtuosi” quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l’allontanamento dell’autore dell’illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l’adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti “virtuosi”).

Elenco reati richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La responsabilità dell’ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche solamente tentati) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto, a cui si rimanda in quanto sempre oggetto di aggiornamento da parte degli organi competenti.

Obiettivi e finalità perseguiti con l’adozione del Modello

Il Consorzio, adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia in modo convincente che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività del Consorzio.

L’adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà del CURSA (fornitori, clienti, collaboratori, consulenti ecc.), affinché tengano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare il Consorzio attraverso l’adozione del Modello si propone quanto segue:

- determinare, in tutti coloro che lavorano in nome e per conto del CURSA, e soprattutto in coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni “amministrative” irrogabili al Consorzio;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dal Consorzio, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell’attività del Consorzio;
- consentire al Consorzio di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella parte speciale del decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di trasparenza della *governance* e dell’immagine del Consorzio.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, il Consorzio ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere *tout court* la realizzazione di uno dei reati elencati nella parte speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato posto in essere.

Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lett. a, del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo gestorio.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti. A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto 231.

Tuttavia, i principi di comportamento contenuti nel presente modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

Modifiche ed integrazioni del Modello

L'organo amministrativo del CURSA, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad effettuare eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del codice etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del modello di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni del Decreto 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la struttura organizzativa e gestionale del Consorzio.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni all'interno del Consorzio, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli *standards* di comportamento.

Il sistema di gestione per la prevenzione dei reati è costituito da una gerarchia di documenti, che necessitano di essere periodicamente aggiornati ed approvati dalle funzioni competenti.

La gerarchia dei documenti costituenti il Modello 231 è:

- 1) Il Codice etico (da ultimare);
- 2) Parte generale del modello;
- 3) Parti speciali del modello (procedure comportamentali);
- 4) Procedure del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) ed istruzioni tecniche in materia di Sicurezza e Salvaguardia delle Informazioni (IT) preesistenti al Modello, che richiedono integrazioni per recepire misure atte a prevenire reati ai sensi del D.lgs.231/2001;
- 5) Modulistica (es. Schede di evidenza; moduli per audit ecc).

I documenti di cui al punto 1 e 2, 3 devono essere aggiornati e approvati dal Consiglio di Amministrazione del CURSA.

I documenti di cui al punto 4 devono essere aggiornati e approvati secondo le modalità ed autorità definite nella procedura "PG401 - Gestione e controllo della documentazione" e "IT01 - istruzioni tecniche in materia di Sicurezza e Salvaguardia delle Informazioni, previa consultazione dell'Organo Di Vigilanza ("ODV") nel caso in cui tali modifiche coinvolgano aspetti del Modello.

Attuazione del Modello

L'organo amministrativo del CURSA prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo).

I principi generali di controllo a cui è ispirato il Modello

Il Modello di cui si dota il CURSA non può che essere improntato a principi generali desunti dall'ordinamento in cui il CURSA stesso si colloca.

Come detto in sede di introduzione, però, il CURSA si contraddistingue per essere un soggetto del tutto peculiare che sa sommare al suo interno più nature giuridiche e più finalizzazioni. Questo concetto è riassumibile con la locuzione "soggettività a geometria variabile" ossia una soggettività giuridica composta e complessa che interseca diversi parti dell'ordinamento in un continuo equilibrio tra natura prettamente privatistica e natura pubblicistica.

Pertanto sia l'organizzazione del CURSA sia la natura giuridica dello stesso richiedono un Modello del tutto peculiare.

I principi di base utilizzati per improntare il Modello sono i seguenti:

- a) definizione della divisione di:
 1. potere e responsabilità di governance;
 2. potere e responsabilità di direzione generale,
 3. potere e responsabilità di direzione operativa,
 4. responsabilità di singole attività o progetti,
- b) chiara definizione dell'organizzazione e delle funzioni interne, con individuazione nominale del personale di cui alla precedente lett. a);
- c) delegabilità dei poteri solo nei limiti posti dall'organizzazione;
- d) assenza di svolgimento di compiti e funzioni di fatto senza legittimazione formale degli stessi;
- e) tracciabilità dell'iter decisionale ed esecutivo delle attività svolte, con massimo utilizzo di tecniche informatiche di comunicazione, per la massima rapidità dei rapporti interni,
- f) controllo e verifica delle attività compiute con reportistica adeguata.

L'Organismo di Vigilanza (ODV)

Ai sensi dell'art. 6 comma I, lett. b) del d.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza, organo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, deve vigilare

sul funzionamento, l'efficacia, e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo, le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

Il CURSA, in considerazione delle sue caratteristiche, opta per un Organismo di Vigilanza monocratico, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina per questo incarico un esperto, con comprovate competenze di natura giuridica, contabile, organizzativa e gestionale. All'Organismo di Vigilanza è attribuito dall'organo amministrativo, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria nel rispetto del budget del Consorzio al fine di effettuare spese necessarie al corretto funzionamento del Modello stesso.

L'OdV può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi della durata ciascuno di tre anni.

La retribuzione dell'OdV viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

La cessazione dall'incarico per scadenza del termine avrà effetto dal momento in cui è stato formato il nuovo OdV.

Per l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del collegio sindacale, ed in ogni caso rappresenta causa di incompatibilità con l'incarico di membro dell'OdV la sussistenza di qualsivoglia rapporto lavorativo, autonomo o subordinato, con il medesimo CURSA.

L'OdV può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa. La revoca deve essere deliberata a maggioranza assoluta, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

L'OdV non deve essere stato sottoposto a procedimento penale né condannato con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica semestrale del rispetto del Modello da parte di tutte le singole unità/aree del Consorzio a rischio, allo scopo di accertare che le procedure

definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati, anche di concerto con il rappresentante della direzione dell'SGQ;

- vigilanza affinché il Codice etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nel Consorzio;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni all'interno del Consorzio coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV, come sopra individuato:

- curerà l'aggiornamento del Modello, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute nell'organizzazione del Consorzio;
- collaborerà con le varie funzioni all'interno del Consorzio interessate alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigilerà sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- provvederà a diffondere, con le modalità che ritiene più opportune, la conoscenza e la comprensione del Modello all'interno del Consorzio, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro nonché quelle che si occupano della ricerca e dei progetti di sviluppo);
- compirà semestralmente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili;
- disporrà verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si verifichi – o soltanto si abbia il sospetto che si possa verificare – la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettuerà il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni all'interno del Consorzio, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglierà, elaborerà e conserverà le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

- redigerà con cadenza semestrale relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole al Presidente;
- verificherà semestralmente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- valuterà e proporrà l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità semestrale.

L'OdV, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, dovrà poter interloquire con i vertici decisionali ed operativi del Consorzio.

Il rapporto tra il Consorzio e il componente dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione e pertanto all'OdV debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti il Consorzio;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni al Consorzio, in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture del Consorzio nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- semestralmente, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni del Consorzio a rischio;
- semestralmente, notizie relative all'effettivo rispetto del codice etico a tutti i livelli all'interno del Consorzio;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello

(comprensivo naturalmente delle disposizioni del codice etico) ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV il quale garantisce l'anonimato della segnalazione ed avvia le necessarie verifiche interne ai sensi delle procedure contenute nel presente Modello.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga l'organo amministrativo del Consorzio viene informato direttamente e solamente l'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità da esso concretamente definite. Le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione/i del Modello devono essere il più possibile circostanziate. Possono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica appositamente dedicata.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide le azioni da intraprendere, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione a seguito di formale convocazione e nell'ambito di una sessione formale *ad hoc*.

L'OdV invia un breve report sull'attività da esso svolta e sul grado di attuazione del Modello al Collegio dei revisori in sede di approvazione del bilancio.

Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV predispone un apposito archivio, anche in formato elettronico, in cui viene custodito ogni report, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, per un periodo di 10 anni. E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV.

Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

In caso di commissione di illeciti da parte del Consorzio a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del modello, l'OdV potrebbe essere giudicato responsabile penalmente sulla base della disposizione contenuta all'art. 40, comma II, c.p. e, dunque, del principio secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

L'OdV, pertanto, potrebbe essere ritenuto punibile a titolo di concorso omissivo nel reato commesso dall'ente.

Tuttavia, ad eccezione dei pregnanti obblighi giuridici, penalmente rilevanti, previsti in capo a tale organo dalla normativa antiriciclaggio, è ormai pacifico che non sia possibile ricostruire in capo all'Organismo di Vigilanza un dovere di protezione o garanzia del bene giuridico tale da costituire premessa applicativa dell'art. 40, comma II, c.p.

Ciò in quanto le posizioni di garanzia si fondano, secondo una ricostruzione preferibile, oltre che largamente accreditata, su espliciti poteri-doveri impeditivi e non sulla base di un generale dovere di sorveglianza, come è quello configurato per l'Organismo di Vigilanza del CURSA.

Formazione ed informazione di tutto il personale

Il Consorzio intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché degli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa è gestita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte e con il responsabile della direzione dell'SGQ nell'applicazione del Modello.

Tale sforzo informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo al CURSA, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio del Consorzio. Tuttavia, ai detti soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione del Codice etico a cui seguirà relativa accettazione scritta dello stesso.

Ai dipendenti e collaboratori verrà data adeguata informazione in merito al Modello, comprensivo del codice etico.

Nei contratti stipulati con i terzi saranno inserite clausole contrattuali standard, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta e con i valori etici cui si ispira il Consorzio.

L'eventuale attività di formazione e di aggiornamento è organizzata a cura dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'OdV, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili al Consorzio, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli ad essi correlati.

Sistema disciplinare

Il seguente sistema disciplinare è applicabile in caso di violazioni delle procedure comportamentali indicate nel Modello, nonché dei principi e delle disposizioni stabiliti nel codice etico.

Tale sistema disciplinare serve a rendere più cogente il Modello e di conseguenza a costituire un deterrente per la commissione degli illeciti penali per i quali scatta il meccanismo della responsabilità dell'ente, ex Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle relative sanzioni non sono condizionati dall'instaurazione di un giudizio penale e dal suo esito.

Chi di competenza, infatti, possiede la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni che ritiene più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in virtù della loro autonomia, coincidere con le valutazioni e i convincimenti del giudice penale.

Amministratori (non dirigenti)

In caso di violazione accertata del Modello (e quindi anche del codice etico) da parte di amministratori, tale circostanza va denunciata senza indugio all'OdV da chi la rileva.

Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione (a patto che non sia il soggetto coinvolto nella violazione, nel qual caso la denuncia verrà fatta all'assemblea dei soci), i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile nonché quelle di cui agli artt. 2383 terzo comma e 2400 secondo comma del codice civile.

Personale dipendente non dirigente

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente nei cui confronti è stata accertata la violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello, rientrano tra quelle previste dal contratto di lavoro CURSA in vigore, ovvero il C.C.N.L. per le Aziende del Terziario, distribuzione e servizi.

Il dipendente è quindi soggetto alle sanzioni disciplinari previste dall'Art. 225 – *Provvedimenti disciplinari* del contratto sopra menzionato.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nelle competenze della Direzione del CURSA.

Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.

Trascorso il predetto termine di cinque giorni, ove il Consorzio non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all'interessata o all'interessato.

Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione e parimenti l'arco temporale per l'individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di due anni. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

Dirigenti (anche amministratori)

In caso di violazioni da parte di dirigenti (anche amministratori) delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con il CURSA

Qualsiasi inosservanza delle regole comportamentali indicate nel Modello, nonché qualsiasi violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel codice etico da parte di collaboratori, consulenti, fornitori ed altri soggetti terzi, può determinare, conformemente a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di tali comportamenti illeciti, ivi inclusi quelli derivati dall'applicazione da parte del giudice penale delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

La competenza a valutare l'idoneità di questo genere di cautele è dell'OdV. Quest'ultimo, inoltre, cura l'eventuale aggiornamento delle precauzioni anzi descritte.